



11 SET 2014

833.12. - / foglio 1080

*Il Ministro**del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede una riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 263, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ed in particolare:

- 1) il comma 1, il quale prevede che all'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 606 del 1996, dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-bis: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui";
- 2) il comma 1-bis, di modifica dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996;
- 3) il comma 1-ter, il quale prevede che "Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936";





83312-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, prevede che, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, la misura della riduzione contributiva è del 35%;

CONSIDERATO che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti;

RITENUTO di dover individuare criteri finalizzati al riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

DECRETA

ART. 1

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le quali sono individuati strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.





833127

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

ART. 3

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è concessa mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

2. L'impresa presenta la domanda, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti alla miglioramento della produttività di cui all'articolo 1 e all'eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata entro il termine di trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà attraverso modalità telematiche definite con nota circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La domanda di cui al comma 2 è tempestivamente trasmessa all'INPS che, nei successivi trenta giorni, comunica alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto.

5. La quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo è effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del





*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

6. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo è adottato da parte della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione di cui al comma 5, a condizione che sia rispettato, anche in termini prospettici, il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Il provvedimento è emesso per periodi non superiori a dodici mesi ed è trasmesso all'INPS.

7. L'effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro, i cui esiti sono trasmessi alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro.

8. Nel caso in cui gli accertamenti ispettivi di cui al comma 7 rilevino la mancata o inesatta adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro invita l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine, qualora la Direzione Generale ritenga di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvede a revocare in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'Inps ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio.

ART. 4

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'avvenuto





*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

riconoscimento dello sgravio contributivo di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell'articolo 3, il raggiungimento anche in termini prospettici del predetto limite di spesa annuo, l'INPS comunica alla Direzione Generale delle politiche attive e passive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa.

ART. 5

1. Al deposito dei contratti di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 provvede la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 07 LUG. 2014

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**